

REGOLAMENTO

recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del D.Lvo 30.3.2001, n. 165 e per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa a norma dell'art. 40 del D.I. 28 Agosto 2018, n. 129

Il Consiglio d'Istituto

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 7, commi 6 e 6bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - UPPA dell'11 marzo 2008 n. 2;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. art. 17, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n.129 recante le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", ed in particolare gli art. 44, comma 4 e 45, comma 2 lettera h);

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

approva il presente Regolamento

quale allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.:

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Sono riconducibili a tali contratti i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici progetti d'Istituto e/o programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 43, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le collaborazioni prestate dai docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

Art. 2 Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. Il Dirigente Scolastico ricorre ad una collaborazione esterna, come definita dall'articolo 1 del presente regolamento, dopo aver verificato l'impossibilità di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, tenendo conto delle mansioni esigibili, attraverso interpellati interni o attraverso l'esame dei CV del personale interno;
2. L'Istituto Delpozzo individua la tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e di eventuali limiti di spesa e dopo aver operato una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
3. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3 Requisiti soggettivi

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri che, per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale.
2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) salvo che nelle ipotesi di cui all'ultimo comma del successivo art. 5, essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.

Art. 4 Procedura di selezione comparativa

1. L'individuazione dell'esperto avviene, in generale e se del caso, attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica e formativa di Istituto prevista nel triennio di durata del POFT. La procedura di selezione valuterà prima il personale interno all'Istituzione e solo successivamente gli esterni.
2. Per rendere più funzionale ai tempi dell'attività didattica annuale l'Istituto potrà avvalersi di un Albo degli esperti, articolato nei settori scientifico-disciplinari e formativi ricorrenti e di interesse dell'Istituzione Scolastica. A titolo meramente esemplificativo le fattispecie di ricorrente interesse saranno quelle PROFESSIONALI DI INDIRIZZO, PSICOLOGICO, PEDAGOGICO, GIURIDICO, AMMINISTRATIVO e delle LINGUE STRANIERE e suddiviso in sezione INTERNI e sezione ESTERNI. Tali fattispecie, in caso di necessità, potranno essere integrate dal Dirigente.
3. È facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare, all'occorrenza, altre forme aggiuntive di reperimento di volta in volta ritenute utili (quali, ad esempio, avviso specifico pubblicato per almeno 5 giorni, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali, Università o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.)
4. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dei contratti di collaborazione, i CV dei candidati, comprensivi dei titoli di studio e/o professionali significativi ai fini dei vari incarichi. In caso di necessità è possibile prevedere un colloquio preventivo e funzionale all'affidamento di incarico. I collaboratori esperti che in anni precedenti abbiano riportato una valutazione negativa, che evidenzii criticità nei questionari di gradimento da parte dei fruitori, non possono ottenere l'idoneità a svolgere ulteriori attività di collaborazione.
5. Gli incarichi didattici e/o professionali di cui al presente regolamento vengono attribuiti, previa valutazione comparativa effettuata tra i soggetti inseriti nell'Albo al momento della necessità, effettuata da parte del dipartimento disciplinare di competenza (o sua emanazione costituita da un docente di dipartimento e da due collaboratori del Dirigente) o da uno staff di presidenza (Dirigente e due suoi collaboratori). La valutazione viene effettuata sulla base del curriculum al fine di accertare la congruenza rispetto all'incarico da affidare, del profilo professionale e didattico, nonché la pertinenza e la rilevanza delle attività svolte in passato in Istituto e individuare il candidato maggiormente qualificato. Nel caso nessuno dei candidati risulti idoneo all'incarico si ricorrerà alle modalità di cui al comma 3 del presente articolo o all'aggiornamento dell'Albo degli esperti.
6. Nell'ipotesi di presenza di un unico candidato, è comunque necessario valutarne l'idoneità attraverso CV.

Art. 5 Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/ 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni occasionali

che si concretano in una prestazione caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* e che comportino un modico compenso, non superiore ad € 1.000,00.

Art. 6 Stipula del contratto

1. Il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera.
2. Il contratto deve contenere, di norma:
 - a. l'oggetto dell'incarico;
 - b. la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e del termine finale del contratto stesso;
 - c. il compenso, comprensivo di IVA e contributi previdenziali e fiscali a carico dell'Istituzione scolastica, nonché le modalità di liquidazione dello stesso;
 - d. il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione;
 - e. l'informativa privacy.

Art. 7 Durata del contratto e liquidazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione ed esclusivamente previa rendicontazione delle attività svolte, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di adempiere entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza sulla base di quanto previsto dall'art. 1453 c.c.

Il precedente regolamento viene approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 23/09/2021

REVISIONE APPROVATA DAL C.I. IN DATA 06/10/2022